

Contratto di Assicurazione per Autovetture ed Autocarri

Danubio Auto

DOPPIO VALORE

Condizioni Generali di Assicurazione

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del glossario, unitamente al DIP ed al DIP aggiuntivo, costituiscono il - Set Informativo - che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INDICE

Glossario	4
Sezione 1 – Condizioni generali di assicurazione	8
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio:	8
Articolo 2 - Variazione della residenza del proprietario/Assicurato	8
Articolo 3 - Estensione territoriale	8
Articolo 4 - Altre assicurazioni.....	8
Articolo 5 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia.....	8
Articolo 6 - Rinnovo del Contratto	9
Articolo 7 - Adeguamento del Valore Assicurato	9
Articolo 8 – Cessazione del rischio	9
Articolo 9 - Sospensione in corso di contratto	10
Articolo 10 - Divieto di Cessione	10
Articolo 11 - Oneri fiscali	10
Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge.....	10
Articolo 13 - Diritto di Rivalsa.....	10
Articolo 14 - Comunicazioni	10
Articolo 15 - Esercizio dei diritti ed adempimento degli obblighi	10
Articolo 16 - Foro competente.....	10
Articolo 17 - Legge applicabile.....	10
Sezione 2 - Condizioni Incendio, Furto, Cristalli	11
Oggetto dell'Assicurazione	11
Articolo 1 - Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine.....	11
Articolo 2 - Furto e rapina totale e parziale	11
Articolo 3 - Cristalli.....	11
Sezione 3 - Condizioni integrative: Eventi Naturali, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici	12
Oggetto dell'Assicurazione	12
Articolo 1 - Eventi naturali	12
Articolo 2 - Eventi sociopolitici e atti vandalici	12
Sezione 4 – Garanzia Kasko	13
Oggetto dell'Assicurazione	13
Articolo 1 - Garanzia Kasko Completa:	13
Articolo 2 - Esclusioni	13
Articolo 3 - Colpa grave	13
Sezione 5 - Garanzie integrative (se esercitata l'opzione Autopack)	14
Oggetto dell'Assicurazione	14
Articolo 1 - Perdita chiavi	14
Articolo 2 - Spese di custodia e parcheggio.....	14
Articolo 3 - Indennizzo taxa di proprietà	14
Articolo 4 - Rimborso spese di immatricolazione.....	14
Articolo 5 - Garanzia bagaglio.....	14
Articolo 6 - Trasporto vittime della strada.....	14
Sezione 6 - Norme COMUNI alle SEZIONI Incendio, Furto, Eventi Naturali e Sociopolitici, Cristalli e Kasko, operanti in caso di Sinistro	15
Articolo 1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro.....	15
Articolo 2 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	15
Articolo 3 - Degrado d'uso e determinazione dell'ammontare del danno.....	15
Articolo 4 - Pagamento dell'Indennizzo.....	17



<u>Articolo 5 - Determinazione dell'ammontare del danno - proporzionale e IVA - pagamento dell'Indennizzo</u>	17
<u>Articolo 6 - Franchigia e Scoperto a carico dell'Assicurato</u>	18
<u>Articolo 7 - Esagerazione dolosa del danno</u>	18
<u>Articolo 8 - Commissione dei Periti</u>	18
<u>Articolo 9 - Facoltà di recesso</u>	18
<u>Articolo 10 - Obblighi di salvataggio</u>	19
<u>Articolo 11 - Recuperi</u>	19
<u>Articolo 12 - Diritto di surrogazione</u>	19
<u>Sezione 7 - NORME COMUNI alle Sezioni Incendio, Furto, Eventi Naturali e Sociopolitici, Cristalli e Kasko</u>	20
<u>Articolo 1 - Esclusioni</u>	20
<u>Sezione 8 - Vincoli</u>	22
<u>Articolo 1- Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing</u>	22
<u>Articolo 2 - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di Assicurazione per una copertura di durata pari a quella del Contratto di Leasing)</u>	22
INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24



Glossario

Ai seguenti termini Donau ed il contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Accessori non di serie:	ogni dotazione, identificata in Polizza, non fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo
Antifurto:	impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche e/o meccaniche
Antifurto satellitare:	tipologia di antifurto che permette di individuare il veicolo grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di telesorveglianza
Appendice:	viene emessa in caso di riscossione del Premio da parte dell'Intermediario assicurativo ed indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio (vedi anche alla voce "Quietanza").
Appropriazione indebita:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per se' o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 del Codice Penale
Area Riservata/Clienti	Area personale, dove collegandosi al sito www.donauassicurazioni.it ; ed effettuata la registrazione, è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali.
Assicurato:	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione:	la garanzia prestata ai sensi del contratto
Atto vandalico:	il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo di natura spontanea e non pianificata, così come disciplinato dalla normativa vigente
Codice delle Assicurazioni:	il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Compagnia:	è la società assicuratrice <i>Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group</i> con sede in 1010 Vienna, Schottenring 15 e sede secondaria in Milano, Via Quaranta, 45 (di seguito anche "DONAU").
Condizioni Generali di Assicurazione:	le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle condizioni speciali ed aggiuntive.
Contraente:	persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Contratto:	il contratto di Assicurazione



Degrado:	deprezzamento del veicolo e/o delle sue componenti dovuto ad usura e/o invecchiamento
Degrado d'uso:	vedi art.3, Sezione 6, delle presenti Condizioni generali di Assicurazione
Disdetta:	comunicazione che il Contraente deve inviare, entro il termine di preavviso fissato dal Contratto, alla Compagnia o viceversa, per evitare la tacita proroga del Contratto di assicurazione
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estensione territoriale:	spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Eventi naturali	Intemperie o eventi naturali che potrebbero provocare danni al veicolo assicurato, quali: grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, frane, smottamenti di terreno, valanghe e slavine.
Franchigia:	parte dell'Indennizzo, contrattualmente pattuita per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla Somma assicurata ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo Scoperto, che viene espresso in percentuale e, essendo applicato sul valore del danno, non ha un ammontare definibile a priori.
Furto:	è il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto:	danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Guasto meccanico:	il danno subito da uno o più componenti del veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento.
Incendio:	combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente:	il Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza.
IVASS:	istituto di vigilanza sulle assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.



Locatario:	l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione
Optional:	accessori, stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo di listino.
Parti:	denominazione utilizzata collettivamente per indicare il Contraente e la Società.
Periodo assicurativo:	periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.
Perito:	libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.
Prescrizione:	estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal Contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
Polizza:	il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.
P.R.A.:	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge
Proprietario del veicolo:	l'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
Quietanza:	ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio/rata di Premio o dell'Indennizzo e rilasciata dal percettore della stessa somma (rispettivamente la Compagnia o l'Assicurato/terzo danneggiato). In caso di riscossione del Premio da parte dell'Intermediario assicurativo, viene emessa un'appendice al Contratto che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Rapina:	è il Reato, previsto dall'articolo 628 del codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.
Reato:	violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	la quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di



Scoppio:	polizza, che resta a carico dell'Assicurato. repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Set informativo:	Insieme della documentazione informativa predisposta dalla Compagnia ai sensi del regolamento IVASS n. 41/2018, da consegnare al potenziale cliente e costituito da: DIP, DIP aggiuntivo e condizioni di assicurazione comprensive del glossario.
Sinistro:	l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Somma assicurata:	È l'importo dichiarato dal Contraente, che rappresenta il limite massimo della prestazione della Compagnia.
Tariffa:	la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Usura:	il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.
Valore a nuovo:	valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie IVA inclusa (salvo diversa pattuizione)
Valore commerciale:	valore (iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali "optional", se assicurati, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione. Ovvero valore corrispondente a quanto indicato nella pubblicazione "Quattroruote Professional per i settori I-II / Eurotax Giallo per il settore IV".



- Sezione 1 – Condizioni generali di assicurazione

- **Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio:**

Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall'Assicurato al momento della stipulazione del Contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare **immediato avviso scritto** alla Compagnia di ogni circostanza che possa determinare una variazione del Rischio, indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamenti del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).

Nei casi di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di Assicurazione, la Compagnia può esercitare diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, così come previsto dall'art. 144 del D.Lgs. 7.09.2005 n. 209.

- **Articolo 2 - Variazione della residenza del proprietario/Assicurato**

Considerato che il Premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo o del locatario nel caso di contratti di leasing, il proprietario e/o Contraente sono **tenuti a comunicare per iscritto** alla Compagnia il cambiamento di residenza del proprietario o del locatario del veicolo, intervenuto in corso di Contratto.

- **Articolo 3 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio del Liechtenstein e del Principato di Monaco, dell'Area scandinava e dell'Islanda, del Principato di Andorra, della Svizzera e della Croazia.

- **Articolo 4 - Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne **avviso scritto a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri.

- **Articolo 5 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia**

Il Premio o la prima rata di Premio si paga al momento della consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di Quietanze o Appendici. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'ufficio della Compagnia o dell'Intermediario assicurativo cui è assegnato il Contratto, i quali sono autorizzati a rilasciare la documentazione prevista dalle disposizioni in vigore.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti resta sospesa e ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15) giorno dopo quello di scadenza. Il Premio è



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, secondo l'indicazione figurante in Polizza (art.1901 del Codice Civile).

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti riguardanti il mancato pagamento del Premio la Compagnia può intendere il **Contratto risolto di diritto** secondo quanto disposto dall'art.1901 del Codice Civile.

- **Articolo 6 - Rinnovo del Contratto**

In mancanza di disdetta inviata da una delle Parti **mediante lettera raccomandata o a mezzo fax almeno quindici giorni prima della scadenza**, il Contratto, se di durata non inferiore all'anno, è **rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente**.

Qualora il Contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

- **Articolo 7 - Adeguamento del Valore Assicurato**

Per effetto di quanto riportato all'art.6, il Contraente potrà adeguare il valore del veicolo assicurato, con la stipula di un nuovo rapporto

- **Articolo 8 - Cessazione del rischio – Risoluzione anticipata del Contratto**

8.1. In caso di vendita del veicolo, il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, previa consegna della documentazione comprovante la vendita del veicolo.

Nei casi di distruzione o demolizione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della Circolazione (art. 103 Codice della strada), il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia fornendo copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

La Compagnia per quanto sopra riconosce il diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua che verrà calcolato dal momento della consegna della documentazione suindicata; salvo il caso in cui il Contraente o l'Assicurato chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà.

8.2. Qualora il Contraente chieda che il Contratto relativo al veicolo soggetto a cambio di proprietà, distruzione, demolizione o esportazione sia trasferito ad un altro veicolo di sua proprietà, per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa, la Compagnia procederà al conguaglio del Premio in relazione al minor o maggior Premio dovuto per il veicolo al quale sia stata trasferita l'Assicurazione.

8.3. In caso di furto del veicolo, il Contratto si risolve il giorno successivo alla Denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua. Tuttavia, la Compagnia non rimborserà la parte di Premio relativa al pacchetto base che comprende oltre alle garanzie incendio e furto, anche le garanzie ricorso terzi e cristalli, non cedibili separatamente.



- **Articolo 9 – Sospensione in corso di contratto**

Non è consentita la sospensione del Contratto.

- **Articolo 10 - Divieto di Cessione**

I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione non possono essere ceduti a terzi.

- **Articolo 11 - Oneri fiscali**

Gli **oneri fiscali e parafiscali** relativi all'Assicurazione sono **a carico del Contraente**.

- **Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

- **Articolo 13 - Diritto di Rivalsa**

La Compagnia ha facoltà di esercitare il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, nei confronti del Contraente, nei casi in cui la guida dei veicoli non sia svolta in conformita' a quanto previsto dal Codice della strada e dalle norme vigenti.

- **Articolo 14 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e dichiarazioni del Contraente all'intermediario e alla Società sono valide se fatte **per iscritto**.

- **Articolo 15 - Esercizio dei diritti ed adempimento degli obblighi**

L'esercizio dei diritti derivanti dal Contratto spetta al Contraente.

- **Articolo 16 - Foro competente**

Per ogni controversia insorta tra le Parti è competente, in via esclusiva, il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto del Contraente o dell'Assicurato.

- **Articolo 17 - Legge applicabile**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto o diversamente regolato si applicano le disposizioni di legge.



- Sezione 2 - Condizioni Incendio, Furto, Cristalli

- Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza delle somme assicurate, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, la cui data di immatricolazione non sia superiore ai 5 anni dall'atto della stipula, causati da:

- **Articolo 1 - Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione dei fulmini**, anche se dovuto a dolo di terzi, a scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinato al funzionamento dell'autovettura stessa.

Sono comunque esclusi i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Sono compresi inoltre i danni a seguito di fusione dei cablaggi a causa di un corto circuito.

Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi.**

La presente garanzia incendio è inoltre estesa ai **danni diretti e materiali provocati a terzi e a cose di terzi dall'incendio dell'autovettura assicurata**; tale garanzia opera esclusivamente per i danni **non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi** stipulata ai sensi di legge. Questa garanzia opera con un **limite di Indennizzo pari a € 150.000,00.**

- Articolo 2 - Furto e rapina totale e parziale

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina del veicolo descritto in Polizza, o di parti di esso.

Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina.

Sono altresì compresi nell'Assicurazione i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche **che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.**

La Compagnia risarcisce inoltre i danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate in esso contenute.

L'Assicurato è tenuto ad **informare la Società non appena abbia notizia del recupero** del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'importo dell'Indennizzo. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere di quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita.

- Articolo 3 - Cristalli

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate, indennizza i danni accidentali da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo oltre che al tettuccio panoramico in vetro.

La **Franchigia** prevista in caso di sostituzione del parabrezza **non verrà applicata** qualora l'Assicurato provveda al ripristino del danno **avvalendosi del servizio offerto dal circuito Carglass.**

La copertura è prestata con forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto e con un **massimale pari a € 500,00 per Sinistro ed annualità assicurativa.**

La franchigia si elimina in caso di riparazione dei cristalli presso qualsiasi centro anche non appartenente al circuito Carglass.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- Sezione 3 - Condizioni integrative: Eventi Naturali, Atti Vandalici, Eventi Sociopolitici
(se espressamente richiamate in polizza)

- Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia garantisce l'Indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo descritto in Polizza, la cui data di immatricolazione non sia superiore ai 5 anni all'atto della stipula, a seguito di:

- **Articolo 1 - Eventi naturali**, ossia: slavine, caduta accidentale della neve anche dai tetti, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, trombe d'aria, uragani, grandine, tempeste di vento, cicloni e tifoni.

Sono compresi i danni derivati da lancio di cose scagliate su o contro il veicolo per effetto di tali eventi naturali.

Sono esclusi i danni conseguenti a: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e allagamenti.

- **Articolo 2 - Eventi sociopolitici e atti vandalici**, ossia: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.



- Sezione 4 – Garanzia Kasko (se espressamente richiamata in polizza)

- Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, la cui data di immatricolazione non sia superiore ai 5 anni dall'atto della stipula, derivanti da :

- Articolo 1 - Garanzia Kasko Completa:

- Urto contro ostacoli mobili e fissi
- Urto contro altro veicolo (collisione)
- Ribaltamento
- Uscita di strada

Sono assicurati, inoltre, i **danni subiti a seguito di morsi di roditori** su parti del veicolo come flessibili, cablaggi, materiali di rivestimento e di coibentazione, **ad esclusione dei danni consequenziali**.

- Articolo 2 - Esclusioni

Non sono assicurati i danni ai freni, i danni riferibili al funzionamento del veicolo e i danni derivanti da meri guasti. In particolare i danni riferibili al funzionamento sono danni che si verificano per usura derivante dal normale uso del veicolo ovvero da difetti di materiale o errori nell'approvvigionamento di materiali di consumo, ovvero da utilizzo improprio del veicolo o sue parti.

I danni agli pneumatici verranno indennizzati tenendo presente il "degrado d'uso".

- Articolo 3 - Colpa grave

In deroga di quanto previsto dalle Esclusioni (art.2) l'Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.



- Sezione 5 - Garanzie integrative (se esercitata l'opzione Autopack) Garanzie operanti solo per Autovetture e Autocarri fino a 35 q.li

- Oggetto dell'Assicurazione

Si intendono operanti le seguenti garanzie addizionali (con massimale pari a € 250,00 per Sinistro ed anno assicurativo per ognuna):

- Articolo 1 - Perdita chiavi

La Compagnia rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per il rifacimento delle chiavi originali e/o congegni elettronici di apertura a seguito di sottrazione o smarrimento regolarmente denunciato alle competenti Autorità.

- Articolo 2 - Spese di custodia e parcheggio

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la custodia e/o parcheggio del veicolo in caso di ritrovamento da parte delle autorità a seguito di furto/rapina. **La garanzia e' prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta consegna.**

- Articolo 3 - Indennizzo tassa di proprietà

La Compagnia rimborsa all'Assicurato il Rateo relativo alla tassa di proprietà pagata e non goduta in caso di perdita totale **previa presentazione della relativa documentazione.**

- Articolo 4 - Rimborso spese di immatricolazione

La Compagnia rimborsa all'Assicurato l'importo relativo alle spese di immatricolazione e rifacimento targa, sostenute anche a seguito di danno al veicolo assicurato.

- Articolo 5 - Garanzia bagaglio

La Compagnia rimborsa all'Assicurato l'importo relativo ai danni ai bagagli portati in viaggio e trasportati sul veicolo, purché si tratti di oggetti di proprietà dell'Assicurato, quali indumenti, oggetti di uso personale, attrezzature sportive, materiali da campeggio contenuti in valigie o sacche.

Sono esclusi dalla garanzia gioielli e preziosi, apparecchi fotografici e accessori, apparecchiature radio/CD/video e videocamere, laptops, navigatori, psp, monitor portatili, denaro titoli e valori e oggetti di particolare valore artistico.

In caso di furto dovrà essere presentata regolare e circostanziata denuncia all'Autorità competente.

- Articolo 6 - Trasporto vittime della strada

La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria ed ai tessuti dei sedili in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.



- Sezione 6 - Norme COMUNI alle SEZIONI Incendio, Furto, Eventi Naturali e Sociopolitici, Cristalli e Kasko, - operanti in caso di Sinistro

- Articolo 1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario, al quale è assegnata la Polizza, oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto il Sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di Furto e Rapina, dovrà essere fatta denuncia immediata all'autorità, inoltrandone una copia vistata dall'autorità stessa alla Compagnia. Se il Furto o la Rapina sono avvenuti all'estero, la **denuncia dovrà essere ripetuta** all'autorità italiana.

Nei casi di eventi **socio-politici o atti vandalici**, come previsto dal d.lgs. n. 8, pubblicato su G.U. n.17 del 22 gennaio 2016, in vigore a decorrere dal 6 febbraio 2016, dovrà essere fatta immediata denuncia all'autorità competente ove l'evento penalmente rilevante sia stato attuato con violenza alle persone o con minaccia. Viene da sé che a partire dal 6 febbraio 2016, sempre che il fatto non sia stato commesso con violenza alla persona o minaccia, è da considerarsi sufficiente l'acquisizione della consueta denuncia di sinistro anche se non corredata dalla denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso l'evento dannoso sia avvenuto all'estero, permane l'obbligo di denunciare il fatto all'Autorità del luogo di accadimento del fatto ma cade l'obbligo di reiterare la denuncia all'Autorità italiana.

A seguito del Furto totale del veicolo assicurato, a richiesta della Compagnia, tutte le chiavi in dotazione dovranno essere consegnate.

Qualora il danno sia causato da "eventi naturali" la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi per il pregiudizio subito, in tutto o in parte, delle somme e spese che ha dovuto pagare al terzo danneggiato a titolo di Risarcimento (art. 1915 del Codice Civile).

- Articolo 2 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina più vicina, l'Assicurato non deve provvedere alla riparazione senza il preventivo consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 5 giorni feriali con decorrenza dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

- Articolo 3 - Degrado d'uso e determinazione dell'ammontare del danno

Salva l'applicazione dell'eventuale **Franchigia e/o Scoperto**, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

3.1. In caso di danno totale



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

3.1.1 Sussiste danno totale qualora in seguito ad un evento coperto da Assicurazione:

- il veicolo sia stato distrutto o andato perduto; oppure
- le spese di riparazione sono superiori all'80% del Valore commerciale del veicolo stesso al momento del Sinistro.

La liquidazione del danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del Degrado d'uso:

a) per dodici mesi dalla data di prima immatricolazione (formula "Valore a nuovo")

b) per sei mesi dalla data di prima immatricolazione (formula "Valore commerciale")

Nel caso di danno totale, indennizzabile ai sensi di Polizza, verificatosi dopo dodici mesi dalla data di prima immatricolazione al P.R.A. del veicolo, la Società risarcirà il valore, compreso il valore di eventuali optional ed accessori di serie e non di serie se espressamente identificati e assicurati in polizza, riportato nella pubblicazione "Quattroruote Professional" per i settori I/II e "Eurotax Giallo" per il settore IV, riferita al giorno in cui si è verificato il Sinistro.

3.2. In caso di danno parziale

3.2.1. in caso di danno parziale **la Società risarcisce**

- i costi del ripristino (riparazione o sostituzione) ed i costi effettivi per la spedizione e il trasporto delle parti di ricambio;
- i costi necessari per il recupero ed il trasporto del veicolo fino all'officina autorizzata più vicina che sia in grado di effettuare la riparazione del veicolo a regola d'arte.

3.2.2. Modalità di determinazione dei costi di ripristino o di sostituzione in caso di danno parziale (formula "Valore a nuovo"):

- **per autovetture:** dai costi delle parti di ricambio e della verniciatura non viene effettuata alcuna detrazione con riferimento alla data di immatricolazione ed all'uso (Nuovo per vecchio) del veicolo **fino ad una vetustà massima pari a cinque (5) anni**;
- **per autocarri:** dai costi delle parti di ricambio non viene effettuata alcuna **sottrazione a patto che la data di prima immatricolazione del veicolo non sia antecedente di oltre tre (3) anni dalla data del Sinistro** (Nuovo per vecchio); mentre per veicoli immatricolati alla data del Sinistro da **piu' di tre anni**, sarà invece **detrato** un importo il cui ammontare sarà proporzionale all'età ed all'uso del veicolo.

3.2.3. Modalità di determinazione dei costi di ripristino o di sostituzione in caso di danno parziale (formula "Valore commerciale"):

Sia per autovetture che per autocarri verrà **tenuto conto del Degrado** dovuto alla vetustà d'uso **fino ad un massimo di cinque (5) anni**, e all'usura **sottraendo il relativo importo**.

3.2.4 Si precisa per entrambe le opzioni che, con riferimento agli **autocarri**, indipendentemente dall'età del veicolo assicurato, per i danni relativi alla verniciatura, pneumatici e batteria ai costi di ripristino o sostituzione di tali parti verrà comunque **detrato un importo il cui ammontare sarà proporzionale all'età e allo stato d'uso del mezzo**.

Con riferimento alla sopracitata sottrazione proporzionale, per quanto riguarda il parametro dell'età, la stessa verrà calcolata in proporzione alla differenza tra il valore del veicolo riportato sull'edizione di "Quattroruote Professional per i settori I-II e "Eurotax Giallo per il settore IV" alla data del Sinistro e il valore iniziale del veicolo stesso, mentre con riferimento al parametro dello Stato di usura, farà fede la relazione peritale.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Non vengono risarciti i costi per modifiche, miglioramenti, riparazioni di pezzi soggetti ad usura, deprezzamento, modifiche all'aspetto esterno del veicolo o alle sue prestazioni, perdita di utilizzo o costi per veicolo sostitutivo.

- 3.3. I pezzi sostituiti (**compreso il relitto**) rimangono al Contraente/Assicurato. Il **relativo valore viene sottratto** al momento del calcolo dell'Indennizzo.
- 3.4. **Qualora i veicoli o parti di essi vengano ritrovati decorso un mese dalla ricezione della denuncia di Sinistro, questi diventano di proprietà della Compagnia.**
- 3.5. L'Indennizzo in caso di riparazione (per danni parziali) verrà corrisposto a condizione che la **riparazione sia stata effettivamente eseguita da soggetto competente, intendendosi per tale una officina autorizzata** che sia in grado di effettuare la riparazione del veicolo a regola d'arte **previa presentazione di fattura**. È fatto salvo il caso di vendita del veicolo incidentato, in tale ipotesi l'Indennizzo è **limitato al valore del deprezzamento conseguente al danno riportato**.

- Articolo 4 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. Fermo quanto precede, in caso di Furto o Rapina senza ritrovamento del veicolo, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo **a condizione che l'Assicurato abbia fatto pervenire:**

- 1) il **certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso** e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
- 2) tutte le **chiavi in dotazione** del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali impianti antifurto);
- 3) se richiesta dalla Società, una **procura notarile a vendere** per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 11 "Recuperi";
- 4) in caso di **esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione** emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, **l'autorizzazione scritta della Vincolataria** al pagamento (in difetto l'Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

- Articolo 5 - Determinazione dell'ammontare del danno - proporzionale e IVA - pagamento dell'Indennizzo

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni **in proporzione al rapporto tra il valore al momento del Sinistro e quello assicurato**.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nella Somma assicurata. In caso di leasing o finanziamento, l'IVA sarà liquidata sull'importo corrispondente alle quote (canoni) già versate, sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato.

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito **previa consegna alla Compagnia di:**

- **scheda di perdita di possesso** a seguito di Sinistro totale;
- **estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.;**
- **fattura relativa all'impianto di antifurto** se dichiarato in Polizza e non fornito di serie.



La Compagnia ha, inoltre, la facoltà di richiedere, sostenendone le relative spese,

- una **procura speciale a vendere** a favore della Compagnia.

- **Articolo 6 - Franchigia e Scoperto a carico dell'Assicurato**

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'Indennizzo con **sottrazione della percentuale di Franchigia e/o Scoperto e relativo Minimo indicato in Polizza** .

- **Articolo 7 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo o, se si tratta di Furto o rapina, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

- **Articolo 8 - Commissione dei Periti**

8.1. In caso di divergenza sull'entità del danno ovvero sulla natura delle riparazioni necessarie le Parti hanno facoltà di nominare una commissione di periti. Le decisioni della commissione sono vincolanti, salvo che non si dimostri che queste sono in contrasto con le circostanze di fatto.

8.2. La commissione è composta da due membri e da un Presidente. Il Presidente ed i membri della commissione devono essere periti per gli autoveicoli.

Ciascuna delle Parti nomina un perito e provvede all'immediata notifica della nomina all'altra Parte, assegnandole un termine non superiore a 15 giorni per la nomina del proprio perito. Decorso tale termine senza che la parte abbia provveduto alla nomina del proprio perito, vi provvederà direttamente l'altra parte; tale facoltà deve essere espressamente indicata nella lettera di invito a nominare il perito.

I periti nominati dalle Parti scelgono di comune accordo il Presidente, in caso di disaccordo, la nomina del Presidente verrà fatta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza del Contraente.

8.3. La commissione è tenuta a redigere un verbale dell'attività svolta, motivando per iscritto la propria decisione, che dovrà essere notificata tempestivamente alle Parti.

In caso di mancato accordo, la decisione spetterà al Presidente sulla base degli esiti delle perizie di parte.

8.4. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti alla nomina del Presidente. Il Contraente/Assicurato conferisce sin da ora mandato alla Società per liquidare anche la quota, a proprio carico, delle spese relative al Presidente, che verranno decurtate dalla somma da liquidare a titolo di Indennizzo.**

8.5. Gli atti della procedura vengono conservati dalla Società.

- **Articolo 9 - Facoltà di recesso**

Dopo ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza e sino al sessantesimo giorno dalla sua definizione, il Contraente o la Società possono recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa metterà a disposizione del Contraente la quota di Premio, **al netto delle imposte**, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.



- **Articolo 10 - Obblighi di salvataggio**

10.1. *Al verificarsi del Sinistro il Contraente/Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno anche seguendo le direttive della Società. Qualora le circostanze lo consentano, egli è tenuto a richiedere dette direttive.*

10.2. *Ai sensi dell'articolo 1915 codice civile, qualora il Contraente/Assicurato non adempia dolosamente all'obbligo di salvataggio perde il diritto all'Indennizzo. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Società ha diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.*

- **Articolo 11 - Recuperi**

Non appena l'Assicurato abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o parti di esso è tenuto ad informarne la Compagnia.

- Qualora non sia avvenuta la liquidazione del Sinistro:

Il valore degli oggetti recuperati verrà computato in **detrazione dell'Indennizzo**.

- Qualora si è avvenuta la liquidazione del Sinistro:

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo. In questo caso egli è obbligato a **rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del Furto del veicolo**.

Se, invece, l'Assicurato non intenda conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché questa provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo ed impegnandosi a conferirle, per tale scopo, la necessaria procura.

Se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito tra la Compagnia e l'Assicurato secondo i rispettivi interessi.

- **Articolo 12 - Diritto di surrogazione**

In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.



- Sezione 7 - NORME COMUNI alle Sezioni Incendio, Furto, Eventi Naturali e Sociopolitici, Cristalli e Kasko

- Articolo 1 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- (salvo esercizio delle garanzie opzionali: Eventi Naturali, Eventi Socio-politici e Atti Vandalici) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni.
- causati da semplici bruciature non seguite da Incendio,
- indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
- causati dal conducente non abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
- causati dal conducente che si trovi sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del Codice della Strada;
- causati qualora il trasporto di persone sul veicolo non avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge.

Inoltre la garanzia non è operante qualora al momento del Sinistro il veicolo non è regolarmente assicurato con polizza rca ai sensi del codice delle assicurazioni private.

La Compagnia non è tenuta all'Indennizzo in caso di mancata cooperazione da parte del Contraente/Assicurato nell'accertamento delle circostanze di fatto.

L'Assicurazione non è operante:

- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara o *che si verifichino in occasione di utilizzo privato di circuiti autorizzati*;
- per i danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di quelli verificatisi in aree non ammesse alla circolazione;
- per i danni conseguenti a Furto consumato o tentato e Rapina, nonché ad Incendio non determinato da uno degli eventi previsti all' "Oggetto dell'Assicurazione";
- per i danni alle ruote - cerchi, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all'"Oggetto dell'Assicurazione";



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- per i danni *che si verificano durante la preparazione, partecipazione ovvero commissione da parte del Contraente/Assicurato di reati dolosi;*
- per i danni determinati o agevolati da *colpa grave del conducente.*



- SEZIONE 8 - VINCOLI

Articolo 1 - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di Leasing indicata in Polizza, la Compagnia si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

1. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'ente/ società vincolataria o della società di Leasing;
2. comunicare all'ente/società vincolataria o alla società di Leasing ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
3. comunicare all'ente/società vincolataria o alla società di Leasing, con lettera da inviarsi mediante raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o delle rate di Premio, nonché l'eventuale mancato rinnovo del Contratto alla sua scadenza naturale, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
4. non pagare, in caso di Sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza **senza il consenso scritto dell'ente /società vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata** contro Quietanza liberatoria al cui rilascio **l'ente/ società vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.**

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, **corrisposto alla società di Leasing nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo**, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa Quietanza liberatoria.

La Compagnia si riserva la facoltà di dare regolare disdetta del presente Contratto alla scadenza annuale, da inoltrarsi al Contraente ai sensi della Polizza e da comunicarsi contestualmente all'ente/ società vincolataria o alla società di Leasing con lettera raccomandata.

Articolo 2 - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di Leasing (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di Assicurazione per una copertura di durata pari a quella del Contratto di Leasing)

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente finanziatore che é intestatario del Veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto la Compagnia si impegna nei confronti dell'Ente finanziatore stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente Contratto se non con il **consenso scritto** dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.

In caso di Sinistro che cagioni danni al Veicolo assicurato, **l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente finanziatore, nella sua qualità di Proprietario di detto Veicolo**, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa Quietanza liberatoria. Si precisa che il Premio dovrà essere corrisposto in



un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del Contratto.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, per brevità, “Società” o “il Titolare”), in qualità di titolare del trattamento desidera informarla, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («**Regolamento**»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Italia, Via Bernardo Quaranta n. 45, Milano.

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare potrà trattare:

- **dati identificativi e di contatto**: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico;
- **dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti**.

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

a. adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata, e comunque di gestione ed esecuzione del contratto; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento);

b. gestione dell'eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento);

Per tali finalità non occorre il Suo consenso.

c. I dati forniti potranno essere trattati anche con la finalità di inviare newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di *marketing*; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento);

3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati



personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione d'idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il conferimento e l'aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale o altre) o per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** è facoltativo e il mancato conferimento o il ritiro del consenso al trattamento non comporterà conseguenze sul rapporto contrattuale, ma solo l'impossibilità di trattare i dati ai fini ivi indicati.

4. Conservazione dei dati

Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e comunque per la sola durata del contratto in essere. Una volta concluso il rapporto, a tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che Lei possa vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttive o sospensive della prescrizione medesima.

Nel caso in cui Lei acconsenta al trattamento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal conferimento.

5. Destinatari dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, consulenti e professionisti (in particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; gestore del database aziendale etc.), organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS. Nell'adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.

6. Trasferimento dei dati

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server siti in Unione Europea. I dati saranno altresì conservati, in formato digitale, all'interno del database situati in Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Diritti del Contraente

Il Contraente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);



- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email privacy@donauassicurazioni.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, Via B. Quaranta n. 45, 20139 Milano.

